



## COMUNICAZIONE N. 78 del 02.12.2024

Ai genitori, agli studenti  
Al personale docente  
Ai coordinatori di classe  
Bacheca/Albo

OGGETTO: certificazione medica per la riammissione dopo la malattia, Legge Regionale 25 luglio 2024 n.13. Disposizioni interne per la giustificazione delle assenze degli studenti.

Si informano le SS.LL che, sul BURC della Regione Campania n.53 del 29 luglio 2024, è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25.07.2024 che, di fatto, non prevede più come un obbligo l'esibizione del certificato medico (del pediatra di libera scelta o del medico di base) per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia, come da previsione normativa nazionale di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518.

La suddetta legge regionale riporta testualmente all'art.9, comma 1: *“Per agevolare la semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario nelle scuole della Regione Campania, è abolito l'obbligo di presentare certificati medici per il rientro dopo più di cinque giorni di assenza, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), eccetto quanto previsto da provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per contrastare le malattie infettive e contagiose secondo la normativa vigente.”*

Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che tutte le **assenze per malattia**, anche **superiori a 5 giorni per la scuola** secondaria di II grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità previste per le giustificazioni per motivi diversi dalla malattia: libretto di giustifica, tramite la sezione del registro elettronico Argo per le giustificazioni, se attivata. Non saranno prese in esame altre e diverse modalità (ad esempio, invio di mail o messaggi o telefonate ai coordinatori di classe).

Si evidenzia, ad ogni buon conto, che in base alle previsioni di cui all'art.14 com. 7 del D.P.R. 122/2009 e s.m.i., la validità dell'anno scolastico è legata alla frequenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  (pari al 75%) del monte ore annuale del curriculum di scuola, fatte salve le deroghe previste dal Collegio dei docenti e presenti nel PTOF in vigore.

La certificazione medica, a cura del medico di base o pediatra di famiglia o specialista del SSN, si configura, ancora, come necessaria per l'applicazione delle suddette deroghe ovvero per avere diritto allo scorporo delle assenze per malattia dal monte ore annuale utile ai fini della validità dell'anno scolastico.



Il Dirigente Scolastico  
prof. ing. Massimiliano Bosco  
Firma autografa omissa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993